



---

## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Pubbligate le Linee Guida ministeriali in materia di composizione negoziale della crisi d'impresa  
Nuovo DPCM sul Green Pass in ambito lavorativo  
Pubbligate le Linee Guida per gli impianti di stoccaggio e il trattamento dei rifiuti

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Pubblicati i nuovi orientamenti in materia di efficienza energetica

## **GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'**

La responsabilità penale da posizione dell'amministratore apparente  
Esclusione della provvisoria esecutività delle statuizioni condannatorie nei provvedimenti costitutivi  
Le opzioni put e call nei patti parasociali  
Autoriciclaggio: Immissione sul mercato di beni provento di furto

## ***Pubblicate le Linee Guida ministeriali in materia di composizione negoziale della crisi d'impresa***

*Decreto Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 – “Documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118”*

È stato pubblicato, sul sito internet del Ministero della Giustizia, un documento allegato al decreto dirigenziale del Direttore Generale degli Affari Interni del 28 settembre 2021 con riferimento al procedimento di composizione negoziata per la risoluzione della crisi d'impresa, istituito introdotto dal decreto-legge del 24 agosto 2021, n. 118. Il documento in commento descrive il contenuto della piattaforma per accedere alla procedura, i contenuti della check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e un test per l'analisi della sua coerenza e della sua effettiva perseguibilità attraverso la valutazione preventiva dell'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, che l'imprenditore dovrebbe compilare prima di intraprendere il percorso di risanamento. Infine, il documento descrive il protocollo per la corretta conduzione della composizione negoziata della crisi e indica quale dovrà essere la formazione specifica da erogare agli esperti incaricati della procedura.

[torna su](#)

## ***Nuovo DPCM sul Green Pass in ambito lavorativo***

*DPCM 12 ottobre 2021 – “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”*

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro della Salute e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, ha firmato il 12 ottobre un DPCM contenente le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale e un secondo DPCM recante le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. In particolare, quest'ultimo interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: (i) l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; (ii) per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; (iii) per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; (iv) per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC. Al contempo il governo ha altresì pubblicato alcune FAQ sui citati dpcm per rispondere alle domande più frequenti riguardanti Green Pass e ambito lavorativo.

[torna su](#)

## ***Pubblicate le Linee Guida per gli impianti di stoccaggio e il trattamento dei rifiuti***

*DPCM del 27 agosto 2021 – “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021, recante l'approvazione delle “Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”. Il provvedimento contiene le indicazioni

per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, al fine di definire le modalità operative di intervento per la gestione dell'emergenza connessa ai possibili eventi incidentali che possano accadere negli impianti di stoccaggio e trattamento, ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all'esterno dell'impianto stesso. Le aziende che gestiscono i rifiuti dovranno quindi trasmettere, entro il prossimo 6 dicembre, tutte le informazioni per l'elaborazione o l'aggiornamento del piano di emergenza esterno alla Prefettura competente per territorio.

[torna su](#)

### ***Publicati i nuovi orientamenti in materia di efficienza energetica***

*Commissione Europea – Raccomandazione (UE) 2021/1749 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 settembre 2021*

CIRCOLARI, PARERI E  
RISOLUZIONI

È stata pubblicata, in data 28 settembre 2021, la Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione Europea in materia di efficienza energetica, recante orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico. Gli orientamenti sono rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti. In particolare, il documento in commento spiega come applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto (energy efficiency first principle - principio "EE1st") riconosciuto come un principio guida della politica energetica dell'UE e come un elemento fondamentale della strategia per l'integrazione del settore energetico, il quale dovrebbe essere preso in considerazione in tutti i settori, al di là del sistema energetico, a tutti i livelli, compreso il settore finanziario. Il documento ha l'obiettivo di fornire maggiori approfondimenti circa le azioni che i responsabili delle politiche e i regolatori devono intraprendere nel processo decisionale durante l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto.

[torna su](#)

|

### ***La responsabilità penale da posizione dell'amministratore apparente***

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 37453 del 14 ottobre 2021*

GIURIPRUDENZA  
DI LEGITTIMITA'

La Corte di Cassazione in relazione alle responsabilità connesse alla posizione dell'amministratore "prestanome", con la sentenza in commento, ha chiarito che la pur consapevole accettazione da parte di quest'ultimo del ruolo di amministratore apparente non può essere sufficiente a fondare una responsabilità penale per concorso nei disegni criminosi dell'amministratore di fatto, senza una prova rigorosa della consapevolezza di disegni criminosi nutriti da quest'ultimo. Ad avviso della Suprema Corte, pur inquadrando la responsabilità dell'amministratore di diritto nell'alveo dell'art. 40, comma secondo, c.p. - qualora non sia intervenuto per impedire la realizzazione del reato da parte dell'amministratore di fatto, nonostante l'art. 2392, comma secondo, c.c. gli imponga di vigilare e di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli - non si può prescindere dalla valutazione della circostanza relativa all'essersi o meno il prestanome mantenuto del tutto estraneo all'amministrazione della società. In caso contrario, infatti, si finirebbe per ricadere in un rigido automatismo tra la carica ricoperta e la responsabilità penale, come se quella di amministratore di diritto fosse una "responsabilità di posizione". Trattasi, ovviamente, di situazioni del tutto difformi dai casi in cui l'amministratore di diritto offra un proprio concreto e palese contributo alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, situazioni, queste ultime, in cui non si evidenziano particolari problemi ad individuare la responsabilità concorrente nel reato.

[torna su](#)

|

## Esclusione della provvisoria esecutività delle statuizioni condannatorie nei provvedimenti costitutivi

Corte di Cassazione – Sentenza n. 27416, dell'8 ottobre 2021

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha chiarito che la provvisoria esecutività degli effetti discendenti da statuizioni di condanna contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei soli casi in cui la statuizione condannatoria sia legata all'effetto costitutivo del provvedimento da un vero e proprio nesso sinallagmatico o di corrispettività, potendo la sua immediata esecutività, in tali casi andare ad alterare la parità dei contendenti in una situazione ancora non definitiva; mentre è ammessa nei casi in cui il nesso tra statuizione costitutiva o dichiarativa e quella di condanna sia solo accessorio o di dipendenza. Gli effetti restitutori conseguenti alla sentenza di condanna sono immediatamente esecutivi perché sono da essa meramente dipendenti, mentre rimangono escluse dalla provvisoria esecutività quelle statuizioni che comportano una modifica dei rapporti determinando un nuovo assetto di interessi che è consequenziale alla definitività della statuizione costitutiva e non può prodursi prima della stabilità di questa.

In virtù di tali principi la Corte ha pertanto ritenuto di poter legittimare l'esecuzione provvisoria della restituzione di un immobile conseguente ad una pronuncia di nullità del titolo traslativo della proprietà dello stesso.

[torna su](#)

|

## Le opzioni put e call nei patti parasociali

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 27227, del 7 ottobre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento – avente ad oggetto la nullità di un accordo, contenente una opzione put, asseritamente privo di causa e in violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. – ha ribadito l'orientamento già affermato da precedenti pronunce secondo cui «È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put,) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società» (Cass. 4 luglio 2018, n. 17498), in quanto per essere illecito tale accordo è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili ricorra quale «situazione assoluta e costante» e sia tale da «alterare la causa societaria nei rapporti con l'ente società, che trasla, quanto al socio interessato da quell'esonero dalla condivisione dell'esito dell'impresa collettiva, da rapporto associativo a rapporto di scambio con l'ente stesso». La Corte pertanto precisa che *ratio* del divieto va ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell'impresa economica, tuttavia quale tipicamente propria dell'intera compagine sociale e con rilievo reale verso l'ente collettivo; mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa. Nel caso di specie, la incontestata sinallagmaticità del patto, il quale permetteva all'una parte di rientrare del finanziamento ed all'altra di lucrare i maggiori profitti dell'investimento, e la natura temporanea del diritto di opzione confermano tali conclusioni, attesa la funzione pratica svolta dal patto, di rendere possibile l'affare economico auspicato e regolare efficacemente gli interessi rispettivi dei soci.

[torna su](#)

## *Autoriciclaggio: Immissione sul mercato di beni provento di furto*

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 36108, del 5 ottobre 2021*

GIURIPRUDENZA  
DI LEGITTIMITA'

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che è configurabile il reato di autoriciclaggio nel caso di immissione nel mercato di beni provento di furto attraverso la vendita a terzi. Tale condotta integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 648 *ter*-1 c.p., qualora si tratti di una "attività economica" posta in essere dall'autore del furto che trasforma i proventi del reato presupposto in denaro. Pertanto, la Suprema Corte chiarisce che la rilevanza dell'immissione nel mercato, ai fini della configurabilità dell'autoriciclaggio, si determina nelle seguenti ipotesi: i) l'immissione sia successiva alla condotta illecita furtiva; ii) l'immissione sia funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni, ostacolando, attraverso la compravendita, l'identificazione della loro provenienza delittuosa; iii) l'immissione realizzi una trasformazione di beni in denaro, integrando una attività economica produttrice di reddito. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno affermato la responsabilità penale per la commissione del reato di cui all'art. 648 *ter* 1 c.p. in capo a colui che venda al compro oro gioielli rubati in cambio di contanti, in quanto il soggetto agente, compiendo un'attività economica avente ad oggetto dei beni provento di delitto, ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)